

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **99/1984** (ECLI:IT:COST:1984:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **29/02/1984**; Decisione del **03/04/1984**

Deposito del **05/04/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14758**

Atti decisi:

N. 99

ORDINANZA 3 APRILE 1984

Deposito in cancelleria: 5 aprile 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 102 dell'11 aprile 1984.

Pres. ELIA - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in

materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva) promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal pretore di Licata nel procedimento penale a carico di Biondi Lorenzo Aldo, iscritta al n. 839 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 1983;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, con ordinanza del 23 settembre 1982, il Pretore di Licata ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle "norme di cui alla legge n. 532 del 1982" (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro), "nell'ipotesi di procedimento per giudizio direttissimo, di cui agli artt. 502 55. C.p.p.", per contrasto col precetto costituzionale "che prevede il diritto alla parità di trattamento davanti alla legge" (art. 3 Cost.) e con la garanzia dei diritti di difesa (art. 24 Cost.) senza operare altra precisazione né quanto alle norme impugnate, né quanto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio eccependo pregiudizialmente l'improponibilità della questione di illegittimità costituzionale per indeterminatezza ovvero la sua inammissibilità per irrilevanza, per essere stata la questione stessa sollevata dopo il provvedimento di scarcerazione sulla cui emanazione la sua soluzione avrebbe dovuto influire;

che, in realtà, è stato eluso il precetto di cui all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, perché le indicazioni contenute nell'ordinanza, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale, non consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza già in astratto della questione stessa;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Licata con l'ordinanza 23 settembre 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.